



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 24 giugno 2024
(OR. en)

11471/24

**Fascicolo interistituzionale:
2024/0117(NLE)**

**PECHE 260
UK 104
N 64**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica e rettifica del regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e del regolamento (UE) 2023/194 che fissa, per il 2023, tali possibilità di pesca - Seconda modifica - Dichiarazioni della Commissione e della Spagna e dichiarazione comune di Finlandia e Svezia

Si allegano per le delegazioni le dichiarazioni della Commissione e della Spagna e una dichiarazione comune di Finlandia e Svezia.

Dichiarazione della Commissione

L'articolo 5, paragrafo 3, del piano pluriennale per le acque occidentali prevede la gestione delle attività di pesca multispecifica per gli stock oggetto di catture accessorie tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente rispettando l'MSY, in particolare quando ciò porta a una chiusura anticipata dell'attività di pesca. Tale difficoltà dovrebbe essere dimostrata e sostenuta da dati socioeconomici specifici, attendibili e verificabili. Qualora si verifichi la difficoltà di pescare tutti gli stock al livello dell'MSY, la Commissione invita gli Stati membri a presentare dati socioeconomici provenienti da fonti verificabili, ottenuti in particolare attraverso il quadro dell'UE per la raccolta dei dati.

La Commissione prende atto delle osservazioni della Spagna del 7 e del 10 giugno 2024 secondo cui i TAC fissati dal Consiglio per lo stock di merluzzo giallo nelle acque iberiche dell'Atlantico delle divisioni CIEM 8.c e 9.a comporterebbero la chiusura prematura delle attività di pesca multispecifica, con conseguenze potenzialmente gravi sul piano socioeconomico. Considerando i dati socioeconomici presentati dalla Spagna per comprovare l'effetto di contingente limitante per i suoi segmenti di flotta nelle acque iberiche dell'Atlantico, la Commissione chiederà allo CSTEP di effettuare una valutazione del fenomeno del contingente limitante nella sessione plenaria di luglio; sulla base di tale valutazione, la Commissione valuterà la possibilità di presentare una proposta di modifica nel corso dell'anno per adeguare i TAC per il merluzzo giallo nelle acque iberiche dell'Atlantico (POL/08C. e POL/9/3411) per il 2024.

La Commissione prenderà in considerazione lo stesso approccio per il Portogallo se quest'ultimo fornirà dati socioeconomici specifici, attendibili e verificabili relativi ai suoi TAC per il merluzzo giallo nelle acque iberiche dell'Atlantico (POL/9/3411) fissati per il 2024.

Dichiarazione della Spagna

La Spagna desidera esprimere le sue preoccupazioni per l'esito della seconda modifica dei TAC e dei contingenti riguardo allo stock di merluzzo giallo nelle zone 8 e 9. Tale decisione potrebbe non seguire il principio fondamentale di gestione della pesca che prevede l'adozione di misure per un'intera popolazione biologica.

La Spagna sostiene l'adozione di decisioni di gestione, comprese misure tecniche, tenuto conto degli aspetti socioeconomici.

Tuttavia, l'adozione di misure per una sola sottocomponente di una popolazione può porre molti problemi e creare incertezze giuridiche per gli operatori.

Le differenze nelle riduzioni dei contingenti applicate a una sola sottocomponente dello stock possono infatti portare a scompensi nell'equilibrio relativo tra le sottocomponenti e pertanto nella stabilità relativa tra gli Stati membri.

Inoltre, la fissazione di due taglie minime di riferimento per la conservazione in zone contigue crea un problema per l'attività di controllo.

Per quanto riguarda l'analisi ad hoc dello CSTEP, la Spagna non è stata adeguatamente coinvolta nel processo pur essendo un importante detentore di contingenti dello stock in questione; la Spagna riconosce la disponibilità della Commissione a valutare i dati spagnoli in occasione della prossima sessione plenaria dello CSTEP. Tuttavia, in futuro, le consultazioni nell'ambito dello CSTEP devono essere aperte a tutti gli Stati membri interessati, secondo una procedura consolidata che includa un opportuno invito a manifestare interesse.

Dichiarazione comune di Finlandia e Svezia

In occasione del Consiglio di ottobre 2023 la Commissione, la Finlandia e la Svezia hanno convenuto una richiesta urgente di parere del CIEM in merito alle misure di gestione proposte da Finlandia e Svezia per la pesca del salmone nelle sottodivisioni 29N e 30 per il 2024. Finlandia e Svezia hanno fornito al CIEM e alla Commissione le informazioni e conoscenze scientifiche necessarie ai fini di tale parere. La Commissione si è impegnata, ove opportuno sulla base del parere del CIEM, a presentare una proposta di modifica del regolamento sulle possibilità di pesca nel Mar Baltico per il 2024.

Nel parere specifico del CIEM, presentato il 31 maggio 2024, il CIEM ha concluso che le misure proposte da Finlandia e Svezia, vale a dire le misure di gestione nel bacino del fiume Ljungan riguardanti la pesca del salmone di allevamento con marcatura effettuata mediante taglio parziale di una pinna avrebbero un effetto positivo sul salmone nel fiume Ljungan. A titolo di compensazione per la perdita di produzione di salmone dovuta allo sviluppo dell'energia idroelettrica, i giovani salmoni di allevamento vengono immagazzinati ogni anno e marcati mediante rimozione della pinna adiposa e possono quindi essere separati dal salmone selvatico. Inoltre, secondo il parere annuale del CIEM per il salmone per il 2025, il salmone del fiume Ljungan si sta riprendendo come previsto dalla mortalità per malattia che ha colpito lo stock in passato.

Alla luce del nuovo parere del CIEM, Finlandia e Svezia non ritengono che un divieto totale di pesca del salmone nella zona sia scientificamente giustificato o proporzionato per la ricostituzione dello stock a fronte delle conseguenze socioeconomiche negative per i pescatori che praticano la piccola pesca costiera. Finlandia e Svezia hanno pertanto esortato la Commissione a presentare una proposta di modifica del regolamento sulle possibilità di pesca nel Mar Baltico che consenta la pesca diretta del salmone di allevamento con marcatura effettuata mediante taglio parziale di una pinna nelle sottodivisioni 29N e 30 a decorrere dal 1° luglio 2024 dal momento che, secondo il parere del CIEM, ciò avrebbe un impatto trascurabile sullo stock di salmone del fiume Ljungan, mitigando nel contempo l'impatto socioeconomico sui pescatori che praticano la piccola pesca costiera nella zona.

Finlandia e Svezia sono dunque profondamente deluse per il fatto che la Commissione non abbia presentato una modifica del regolamento sulle possibilità di pesca nel Mar Baltico che avrebbe consentito la pesca diretta del salmone di allevamento con marcatura effettuata mediante taglio parziale di una pinna nelle sottodivisioni 29N e 30.